

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE PUGLIA
Esito: SENTENZA
Numero: 315
Anno: 2019
Materia: CONTABILITÀ
Data pubblicazione: 23/05/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:315SGSEZ

REPUBBLICA ITALIANA SENT. 315/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia

composta dai Magistrati:
Pres.Mauro OREFICE Presidente
Cons.Maria Nicoletta QUARATO Componente relatore
Cons.Aurelio LAINO Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile iscritto al n. **34125** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti dei signori: **1) Giovanni CAPUTO**, nato a Melissano (LE) il 28 dicembre 1963; **2) Giuseppe MACRI'**, nato a Melissano (LE) il 20 marzo 1967; **3) Antonello ENDEMIONE**, nato in Germania il 9 ottobre 1971, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio DE GIORGI, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 198, presso lo studio dell'avv. Monica Falcone; **4) Cosimo MARINO**, nato a Melissano (LE) il 2 giugno 1963, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio DE GIORGI, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 198, presso lo studio dell'avv. Monica Falcone.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 luglio 2018, con l'assistenza del Segretario dott. Pasquale Arbore, il relatore Consigliere Maria Nicoletta Quarato, il Procuratore regionale, nella persona del Vice Procuratore generale, dott. Antonio D'Amato e l'avv. Antonio Aventaggiato, in sostituzione dell'avvocato Sergio De Giorgi, per delega in atti.

FATTO

Con atto di citazione, depositato in data 2 marzo 2018, ritualmente notificato, il Procuratore regionale ha convenuto innanzi a questa Sezione giurisdizionale i signori Giovanni CAPUTO, Giuseppe MACRI', Antonello ENDEMIONE, Cosimo MARINO, Roberto FALCONIERI - nella loro qualità di componenti della Giunta comunale di Melissano (LE) - e Daniele SCARLINO - in qualità di responsabile del Servizio economico finanziario - per sentirli condannare al pagamento, in favore del medesimo ente locale, della complessiva di euro **10,712,36**, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio per l'omessa decurtazione del 30 per cento delle indennità di carica corrisposta agli amministratori dal luglio 2012 al gennaio 2013. Il complessivo danno è stato ripartito in relazione all'apporto causale di ciascuno dei convenuti nelle seguenti quote: CAPUTO euro 1.317,72; MACRI' euro 483,88; ENDEMIONE euro 658,88; MARINO euro 264,75; FALCONIERI euro 2.635,47; SCARLINO euro 4.588,57.

La posizione dei signori FALCONIERI e SCARLINO è stata definita con rito monitorio, ex

artt. 131 e 132 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, per cui nei loro confronti è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo.

Quanto ai fatti, riferisce il Procuratore regionale che, con delibera n. 01/PRSP/2014 della locale Sezione di Controllo di questa Corte dei conti, si stabiliva di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Melissano – adottato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 35 del 6 luglio 2013 e n. 38 del 9 settembre 2013 – a seguito del riscontro di gravi irregolarità contabili e di violazioni di legge, tra cui la mancata osservanza del patto di stabilità interno nell'esercizio 2010.

Dagli atti emergeva l'omessa applicazione della decurtazione del 30 per cento delle indennità di carica effettivamente percepite dagli amministratori negli anni 2012 e 2013, in violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 120, della legge n. 220 del 2010, ulteriormente affermato dall'art. 31, comma 26 della legge n. 183 del 2011.

A seguito della notifica di invito a dedurre, ex art. 67 del d.lgs. n. 174 del 2016, tenuto conto delle deduzioni difensive degli invitati e delle prescrizioni maturate, il danno risarcibile è stato determinato in relazione al periodo dal luglio 2012 al gennaio 2013. Pertanto, la posizione del responsabile del Servizio economico finanziario Giancarlo RIA, che aveva assunto le funzioni dopo il 14 gennaio 2013, è stata archiviata.

A parere del Requirente l'omessa decurtazione degli emolumenti in questione configura un'ipotesi di danno erariale in quanto rappresenta un'indebita erogazione di risorse in presenza di un vincolo di natura sanzionatoria, ascrivibile alla condotta gravemente colposa dei componenti l'Organo di governo dell'ente locale, e del responsabile del Servizio economico finanziario.

Con distinte memorie di analogo contenuto, entrambe depositate il 22 giugno 2018, si sono costituiti i convenuti ENDEMIONE e MARINO, eccependo: la prescrizione degli addebiti per il periodo antecedente il 24 luglio 2012; l'insussistenza del danno, in quanto le indennità degli assessori realmente percepite erano di importo pari al 25 per cento dell'indennità del Sindaco e non del 45 per cento, come invece stabilito dalla legge; la mancanza dell'elemento soggettivo della colpa grave, in quanto solo nel maggio 2013 il Consiglio comunale - in sede di approvazione del conto consuntivo 2011- aveva accertato e dichiarato l'omesso rispetto del patto di stabilità interno; il difetto di attualità del danno, concludendo per il rigetto della domanda, in subordine, la determinazione del danno tenendo anche conto della prescrizione maturata, nonché, in via ulteriormente gradata, l'esercizio del potere riduttivo nella massima misura.

All'odierna udienza, le parti si riportano ai rispettivi atti scritti e alle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

Il *thema decidendum* del presente giudizio riguarda l'accertamento della responsabilità dei convenuti – in qualità di amministratori del Comune di Melissano – per l'omessa decurtazione del 30 per cento delle indennità di carica loro corrisposta, dal luglio 2012 al gennaio 2013, in violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 120, della legge n. 220 del 2010, e all'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011.

La domanda è fondata.

1. Preliminarmente nel merito, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione parziale dell'addebito.

Invero, la circostanza che l'invito a dedurre - quale primo atto interruttivo del decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità - sia stato notificato ad entrambi i convenuti costituiti in data 25 luglio 2017, nella fattispecie *de qua*, non comporta come conseguenza di dover computare nel danno risarcibile soltanto

l'indennità relativa ai cinque giorni residui. Invero, il diritto degli amministratori di percepire il rateo dell'indennità di carica deve intendersi maturato solo alla fine di ciascun mese di attività svolta e, di conseguenza, nel periodo non ancora prescritto deve intendersi compreso l'intero emolumento relativo al mese di luglio 2012.

2. Nel merito, la norma *ratione temporis* applicabile alla fattispecie è contenuta nell'art. 1, comma 120, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che espressamente prevede *"Le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno"*.

Le gravi e molteplici irregolarità gestionali e le altrettanto innumerevoli violazioni di legge riferibili all'esercizio finanziario 2010 erano state stigmatizzate dalla Sezione di controllo – con delibera 108/PRSP/2012 già nel corso dell'anno 2012.

Invero, il Comune di Melissano, con la predetta deliberazione del 2012, era stato invitato ad adottare *"entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia"* misure correttive analiticamente indicate (riprodotte testualmente nell'atto di citazione (da pag. 1 a pag. 10).

Il rendiconto dell'anno 2010, del resto, era stato approvato dal Comune in data 19 settembre 2011. Gli Organi di governo del Comune, pertanto, lungi dall'essere ignari delle gravi irregolarità gestionali commesse, erano ben consapevoli anche del mancato rispetto del patto di stabilità interno.

L'eccezione secondo cui solo nel maggio 2013 il Consiglio comunale - in sede di approvazione del conto consuntivo 2011- ha accertato e dichiarato l'omesso rispetto del patto di stabilità interno tende a celare la realtà dei fatti testé illustrati.

Sicché, se ne deve concludere che gli odierni convenuti, nella loro qualità di assessori di detto Comune negli anni in questione, erano ben consapevoli della situazione gestionale e finanziaria dell'ente, compresa la violazione del patto di stabilità interno.

Né vale opporre che i compensi percepiti dagli amministratori erano in realtà di importo minore rispetto a quanto sarebbe spettato loro se fossero stati computati nella misura massima di legge, pari al 45 per cento dell'indennità spettante al Sindaco.

Infatti, come rilevato dal Procuratore regionale, a termini di legge, l'importo su cui calcolare la decurtazione del 30 per cento è quello realmente corrisposto agli amministratori alla data del 30 giugno 2008, e non già il compenso ipoteticamente spettante.

La mancata decurtazione in parola, rappresenta certamente un indebito esborso per l'ente locale, attribuibile alla condotta, quanto meno gravemente colposa, dei chiamati in responsabilità che - nonostante le gravi condizioni finanziarie cui versava il Comune per la scorretta gestione caratterizzata da innumerevoli irregolarità e violazioni – hanno ignorato il disposto di legge continuando a locupletare per intero l'indennità di carica.

Nella fattispecie sussistono tutti gli elementi della responsabilità amministrativa – contabile, per cui i convenuti debbono essere condannati a risarcire ciascuno la propria quota di danno, che il Collegio ritiene di dover confermare nella misura indicata nell'atto introduttivo, oltre rivalutazione monetaria. Sui singoli importi rivalutati spettano gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Per tutte le ragioni espresse, deve essere accolta la domanda del Procuratore regionale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando, **accoglie** la domanda attrice e, per l'effetto,

CONDANNA

al pagamento, in favore del Comune di Melissano (LE), delle rispettive quote, i signori: Giovanni **CAPUTO**, euro **1.317,72**, oltre rivalutazione monetaria; Giuseppe **MACRI'**, euro **483,88**, oltre rivalutazione monetaria; Antonello **ENDEMIONE**, euro **658,88**, oltre rivalutazione monetaria; Cosimo **MARINO**, euro **264,75**, oltre rivalutazione monetaria. Sui singoli importi rivalutati spettano gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Condanna i convenuti al pagamento, da ripartirsi in parti uguali, delle spese del giudizio del grado che si liquidano in complessivi euro 177,52.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 12 luglio 2018.

Il Consigliere estensore Il Presidente

f.to Maria Nicoletta Quarato f.to Mauro Orefice

Depositata in segreteria il 23/05/2019

Il Funzionario

(f.to Dott. Francesco Gisotti)